

BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A

POLIZZA MUTUI

Il presente FASCICOLO INFORMATIVO contenente:

- Nota Informativa comprensiva di Glossario**
- Condizioni di Assicurazione**

deve essere consegnato al Contraente prima della sottoscrizione del contratto ed all'Assicurato prima della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

**PRIMA DELLA SOTTOSCRIZIONE LEGGERE
ATTENTAMENTE LA NOTA INFORMATIVA.**

NOTA INFORMATIVA ALL'ASSICURATO

La presente Nota Informativa è redatta secondo lo schema predisposto dall'ISVAP, ma il suo contenuto non è soggetto alla preventiva approvazione dell'ISVAP.

L'Assicurato deve prendere visione delle Condizioni di Assicurazione prima della sottoscrizione della polizza.

A INFORMAZIONI SULL'IMPRESA DI ASSICURAZIONE**1. Informazioni generali**

a) Società Reale Mutua di Assicurazioni – forma giuridica: società mutua assicuratrice, Capogruppo del Gruppo assicurativo Reale Mutua, iscritto all'Albo dei gruppi assicurativi.

b) Sede Legale e Direzione Generale: Via Corte d'Appello 11, 10122 Torino (Italia).

c) Recapito telefonico: +39 0114 311 111 - fax +39 0114 350 966.

Sito internet: www.realemutua.it.

E-mail: buongionnoreale@realemutua.it

Posta Elettronica Certificata (PEC): realemutua@pec.realemutua.it

d) Autorizzata all'esercizio delle assicurazioni a norma dell'articolo 65 del R.D.L. 29/04/1923, n. 966 REA Torino, n. 9806. Iscritta al numero 1.00001 dell'Albo delle Imprese di assicurazione e riassicurazione.

2. Informazioni sulla situazione patrimoniale dell'impresa

Il patrimonio netto dell'Impresa è pari a 1.789 milioni di euro di cui 60 milioni di euro relativi al fondo di garanzia, e 1.729 milioni di euro relativi al totale delle riserve patrimoniali.

L'indice di solvibilità riferito alla gestione danni è pari al 577,70 %. Tale indice rappresenta il rapporto tra l'ammontare del margine di solvibilità disponibile e l'ammontare del margine di solvibilità richiesto dalla normativa vigente.

B INFORMAZIONI SUL CONTRATTO

La informiamo che su www.realemutua.it è disponibile un'Area Riservata che le permetterà di consultare la Sua posizione assicurativa (come previsto dal Provvedimento IVASS n.7 del 16 luglio 2013) e di usufruire di altre comode funzionalità. L'accesso è consentito gratuitamente seguendo le semplici istruzioni di registrazione presenti sul sito.

TACITO RINNOVO DEL CONTRATTO

Il contratto, a seconda dell'accordo tra le parti (il Contraente e Reale Mutua), può prevedere, oppure no, il tacito rinnovo alla sua scadenza; la scelta effettuata si può rilevare nella casella "tacito rinnovo" presente sul modulo di polizza.

AGGIORNAMENTI NON DERIVANTI DA INNOVAZIONI NORMATIVE

Gli aggiornamenti al fascicolo informativo non derivanti da innovazioni normative sono consultabili presso il sito internet di Reale Mutua (www.realemutua.it).

3. Coperture Assicurative Offerte – Limitazioni ed Esclusioni

Il prodotto POLIZZA MUTUI BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. contiene garanzie assicurative per tutelare i fabbricati assicurati dai danni materiali e diretti derivanti dagli eventi indicati all'Art. 2.1 "Oggetto dell'Assicurazione", dai rischi che riguardano la proprietà dei fabbricati ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

Nel seguito sono sinteticamente illustrate le garanzie offerte dal prodotto.

• Eventi garantiti

Incendio, fulmine, esplosione, scoppio, caduta aeromobili, fumo, guasti, onda sonora, urto veicoli.

Le garanzie sono regolamentate nell'articolo 2.1.

AVVERTENZA - Le garanzie non coprono tutti i tipi di eventi e tutte le situazioni che possono verificarsi, il contratto infatti prevede diversi limiti ed esclusioni che sono indicati nell'articolo 2.3 "Esclusioni" e nell'art. 2.4 "Rischi non assicurabili".

4. Dichiarazioni dell'Assicurato in ordine alle circostanze del rischio – Nullità

AVVERTENZA - Eventuali dichiarazioni false o reticenti sulle circostanze del rischio rese in sede di conclusione del contratto possono comportare effetti negativi sulla prestazione o, in alcune circostanze, essere causa di annullamento del contratto, così come indicato agli articoli 1892 e 1893 del Codice Civile.

Si sottolinea l'importanza delle DICHIARAZIONI DELL'ASSICURATO relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio; queste dichiarazioni sono esposte sul Modulo di adesione.

5. Aggravamento e diminuzione del rischio

L'Assicurato, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile, deve dare comunicazione scritta a Reale Mutua di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati da Reale Mutua possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Nel caso di diminuzione del rischio Reale Mutua, ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile, è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione dell'Assicurato e rinuncia al relativo diritto di recesso.

Esempio di aggravamento del rischio:

Un'azienda che produceva carpenteria metallica ed era coperta da un contratto per questa attività varia la sua produzione e conseguentemente si tramuta senza cambiare la ragione sociale e l'ubicazione in una lavorazione di prodotti chimici. Pertanto, data la maggiore pericolosità della lavorazione svolta, dovrà sostituire il contratto in corso con nuovo contratto che prenda atto della nuova attività svolta con conseguente variazioni delle condizioni applicate.

6. Premi:

Il premio di assicurazione viene pagato, in unica soluzione per l'intera durata della copertura assicurativa.

È possibile pagare il premio nei seguenti modi:

- assegno bancario,
- assegno circolare,
- bonifico bancario,
- addebito sul conto corrente;
- carta di debito/credito (in base alla normativa vigente).

In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo o del finanziamento stesso:

- a) Reale Mutua restituisce all'assicurato la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria **(al netto delle tasse)**
- b) In alternativa a quanto previsto al punto a) Reale Mutua **su richiesta dell'assicurato**, fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale a favore del nuovo beneficiario designato, ovvero a favore del precedente beneficiario nel caso di esplicita richiesta di mantenimento della copertura assicurativa nonostante l'estinzione anticipata; sempre che sia stato pagato il corrispondente premio

.ESEMPIO IN CASO DI RESTITUZIONE PREMIO:

Premio totale di Polizza, al netto delle imposte:	€ 2.000
Durata totale (in mesi) del finanziamento	60
Mesi residui di copertura assicurativa (al momento dell'estinzione anticipata del finanziamento):	36

Premio da rimborsare = € 2.000 x 36 ÷ 60 = € 1.200

Sulla base dei dati storici relativi al presente prodotto l'ammontare medio dei costi è pari a Euro 174,28 di cui Euro 45,31 quale quota parte percepita dagli intermediari, corrispondente al 26 % dei costi.

7. Rivalse

AVVERTENZA - Il diritto di rivalsa, previsto dall'art. 1916 del Codice Civile, consiste nella facoltà dell'Assicuratore di recuperare dal responsabile del danno le somme indennizzate all'Assicurato. Reale Mutua rinuncia (salvo in caso di dolo) al diritto di surroga derivante dall'art.1916 del C.C. verso le persone delle quali l'Assicurato debba rispondere a norma di legge, purchè l'Assicurato, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile (art. 1.5 "Rinuncia alla rivalsa" delle Condizioni di Assicurazione)

8. Diritto di recesso

L'Assicurato entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del Modulo di adesione può recedere dalla polizza, **dandone comunicazione scritta alla Contraente a mezzo raccomandata A.R., indicando gli elementi identificativi della polizza Mutui**, al seguente indirizzo: BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. - Sede Legale- Via Giuseppe Verdi, 22/26- 80133 Napoli. In tal caso la Società rimborsa all'Assicurato la parte di premio pagato, **al netto delle imposte**, relativa al periodo di rischio non corso, come disposto all'art. 1.2 delle Condizioni di Assicurazione "Diritto di Recesso"

AVVERTENZA – La Polizza Mutui BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. prevede il diritto di recesso in caso di sinistro all'Art. 1.3 delle Condizioni che regolano l'assicurazione in generale.

9. Prescrizione e decadenza dei diritti derivanti dal contratto

Il diritto al pagamento del premio si prescrive in un anno dalle singole scadenze.

Gli altri diritti derivanti dal contratto si prescrivono nel termine di due anni a decorrere dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda (art. 2952 del Codice Civile).

Legge applicabile al contratto

Al contratto che verrà stipulato si applica la legge italiana. Premesso che le parti hanno la facoltà di assoggettare il contratto ad una diversa legislazione, ferma la prevalenza delle disposizioni specifiche in materia di assicurazione obbligatoria nonché delle norme imperative nazionali, Reale Mutua indica come opzione prescelta l'applicazione della legge italiana.

10. Regime fiscale

Per la polizza in oggetto si applica l'aliquota d'imposta del 22,25%.

C INFORMAZIONI SULLE PROCEDURE LIQUIDATIVE E SUI RECLAMI

11. Sinistri – Liquidazione dell'indennizzo

AVVERTENZA - Le condizioni di assicurazione prevedono che in caso di sinistro l'Assicurato deve provvedere alla denuncia dei fatti a Reale Mutua entro i tempi indicati nella rispettiva garanzia colpita, precisando le circostanze dell'evento. Deve poi osservare alcune prescrizioni, descritte nelle Condizioni relative alla denuncia e alla liquidazione dei sinistri. I dettagli delle istruzioni per la denuncia e per le procedure liquidative sono descritti negli articoli dal 3.1 al 3.10

12. Reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto al Servizio "Buongiorno Reale" – Reale Mutua Assicurazioni, via Corte d'Appello 11, 10122 Torino, Numero Verde 800 320 320 (attivo dal lunedì al sabato, dalle 8 alle 20), fax 011 7425420, e-mail: buongiorno reale@realemutua.it.

La funzione aziendale incaricata dell'esame e della gestione dei reclami è l'ufficio Reclami del Gruppo Reale Mutua con sede in via M. U. Traiano 18, 20149 Milano.

Qualora l'esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di 45 giorni, potrà rivolgersi all'IVASS con una delle seguenti modalità:

- via posta ordinaria all'indirizzo Via del Quirinale 21, 00187 Roma;
- via fax 06/42133353 oppure 06/42133745;
- via pec all'indirizzo ivass@pec.ivass.it;

corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia.

Il reclamo andrà presentato utilizzando il modello predisposto dall'IVASS e reperibile sul sito www.ivass.it - Guida ai reclami; su tale sito potrà reperire ulteriori notizie in merito alle modalità di ricorso ed alle competenze dell'ente di controllo. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria.

In caso di controversia con un'impresa d'assicurazione con sede in uno Stato membro dell'Unione Europea diverso dall'Italia, l'interessato può presentare reclamo all'IVASS con la richiesta di attivazione della procedura FIN-NET o presentarlo direttamente al sistema estero competente, attivando tale procedura accessibile dal sito internet www.Ivass.it

Potrà inoltre trovare tutti i dati relativi alla gestione dei reclami sul sito Internet www.realemutua.it.

Le segnaliamo inoltre che, prima di ricorrere all'Autorità Giudiziaria, potrà avvalersi dei sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, tra i quali Le segnaliamo:

Commissione di Garanzia

Reale Mutua ha costituito un organismo indipendente, la "Commissione di Garanzia dell'Assicurato" con sede in Via dell'Arcivescovado 1, 10121 Torino e-mail commissione.garanziaassicurato@realemutua.it. La Commissione, composta da tre personalità di riconosciuto prestigio, ha lo scopo di tutelare il rispetto dei diritti spettanti agli Assicurati nei confronti di Reale Mutua in base ai contratti stipulati. La Commissione esamina gratuitamente i ricorsi e la decisione non è vincolante per l'Assicurato. Se da questi accettata, è invece vincolante per Reale Mutua. Possono rivolgersi alla Commissione gli Assicurati persone fisiche, le associazioni nonché le società di persone e di capitali, che abbiano stipulato un contratto assicurativo con Reale Mutua, con esclusione di quelli riguardanti i Rami Credito e Cauzioni.

Per un completo esame dei casi in cui è possibile ricorrere alla Commissione si consiglia di consultare il Regolamento sul sito www.realemutua.it.

Mediazione per la conciliazione delle controversie

In caso di controversia in materia di risarcimento del danno derivante da responsabilità medica e sanitaria o in materia di contratti assicurativi, bancari o finanziari, qualora s'intenda intraprendere un'azione giudiziale, dovrà essere previamente esperita la procedura di mediazione prevista dal d.lgs. n. 28/2010 e successive modificazioni ed integrazioni. La mediazione non è obbligatoria negli altri casi e per le controversie relative al risarcimento dei danni derivanti dalla circolazione dei veicoli.

Tale procedimento si svolge presso un organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, il cui elenco nonché il procedimento sono consultabili sul sito www.giustizia.it.

La mediazione si introduce con una domanda all'organismo nel luogo del giudice territorialmente competente per la controversia contenente l'indicazione dell'organismo investito, delle parti, dell'oggetto della pretesa e delle relative ragioni.

Le parti devono partecipare alla procedura di mediazione, già dal primo incontro, con l'assistenza di un avvocato.

13. Arbitrato

Mod. 751/10/11610 / NI INC – Ed. 02/2016



AVVERTENZA - Nel caso in cui per la risoluzione di eventuali controversie tra le Parti sia previsto l'arbitrato è possibile in ogni caso rivolgersi all'Autorità Giudiziaria.

Reale Mutua è responsabile della veridicità e della completezza dei dati e delle notizie contenuti nella presente Nota Informativa.

Società Reale Mutua Assicurazioni
Luca Filippone

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Filippone', written over a horizontal line.

Il significato di alcuni termini di questa Nota Informativa e delle Condizioni di Assicurazione è riportato nel seguente

GLOSSARIO

ASSICURATO

Il singolo mutuatario che abbia stipulato la presente polizza sottoscrivendo il relativo Modulo di adesione.

ASSICURAZIONE

Il contratto di assicurazione che si conclude con la sottoscrizione della polizza.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente assicurazione ed indicati sul Modulo di adesione.

CONTRAENTE

La BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. che stipula l'assicurazione sottoscrivendo la Polizza Mutui

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

Costruzione edile assicurata, di proprietà dell'Assicurato, compresi ascensori e montacarichi, le scale mobili, fissi ed infissi ed opere di fondazioni od interrate ed in genere tutto quanto ad esso pertinente **con la sola esclusione di parchi, giardini, alberi, pavimentazioni all'aperto e tubazioni interrate**. A titolo esemplificativo ma non limitativo sono inclusi gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed altri servizi nonché le abitazioni, le mense ed altre minori dipendenze, i fabbricati agricoli, magazzini, silos, serbatoi e vasche, rimesse, stalle, tutto ciò che è attinente l'attività esercitata e **purché realizzato nel fabbricato stesso o nell'area di pertinenza**. A maggior precisazione si intendono inclusi tutti gli impianti di pertinenza o al servizio del fabbricato, le antenne televisive, come pure gli altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati nei fabbricati stessi ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, affreschi e le statue che non abbiano valore artistico. In caso di porzione di fabbricato la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota millesimale di partecipazione alle parti comuni del fabbricato stesso ad essa spettante. **Si intende escluso il valore dell'area**.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'Assicurato.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'implosione.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nella reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di sinistro.

MODULO DI ADESIONE

Documento che riporta i dati anagrafici dell'Assicurato e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte dell'Assicurato, i dati identificativi del rischio, le somme assicurate, i massimali, il premio e la sottoscrizione dell'Assicurato

PARTI

Il Contraente BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'assicurazione.

PREMIO

La somma dovuta dal Contraente a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'assicurazione.

SCOPERTO

Mod. 751/10/11610 / NI INC – Ed. 02/2016



La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'Assicurato.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'assicurazione.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul Modulo di adesione, in base al quale è prestata l'assicurazione.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il fabbricato dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO

Il valore a nuovo prevede per i fabbricati assicurati l'indennizzo della spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, delle parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle suddette ed **escludendo soltanto il valore dall'area.**

BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A

Polizza Mutui

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Le presenti Condizioni di Assicurazione sono formate da 11 pagine e formano parte integrante del Mod. 751/10/11610 /FI INC

DEFINIZIONI	Pag. 3
CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	Pag. 5
CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA INCENDIO	Pag. 7
LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO	Pag. 9



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

DEFINIZIONI

Le definizioni, il cui significato è riportato di seguito, nel testo contrattuale sono in corsivo.

I termini definiti al singolare si intendono definiti anche al plurale e viceversa

ASSICURATO

Il singolo mutuatario che abbia stipulato la presente *polizza* sottoscrivendo il relativo *Modulo di adesione*.

ASSICURAZIONE

Il contratto di *assicurazione* che si conclude con la sottoscrizione della *polizza*.

BENI ASSICURATI

Beni oggetto della presente *assicurazione* ed indicati sul *Modulo di adesione*.

CONTRAENTE

La BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A che stipula l'*assicurazione* sottoscrivendo la Polizza Mutui

ESPLOSIONE

Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.

FABBRICATO

Costruzione edile assicurata, di proprietà dell'*Assicurato*, compresi ascensori e montacarichi, le scale mobili, *fissi ed infissi* ed opere di fondazioni od interrate ed in genere tutto quanto ad esso pertinente **con la sola esclusione di parchi, giardini, alberi, pavimentazioni all'aperto e tubazioni interrate**. A titolo esemplificativo ma non limitativo sono inclusi gli stabilimenti, i depositi, gli uffici ed altri servizi nonché le abitazioni, le mense ed altre minori dipendenze, i *fabbricati* agricoli, magazzini, silos, serbatoi e vasche, rimesse, stalle, tutto ciò che è attinente l'attività esercitata e **purché realizzato nel fabbricato stesso o nell'area di pertinenza**. A maggior precisazione si intendono inclusi tutti gli impianti di pertinenza o al servizio del *fabbricato*, le antenne televisive, come pure gli altri impianti ed installazioni considerati immobili per natura o destinazione realizzati nei *fabbricati* stessi ivi compresi tappezzerie, tinteggiature, affreschi e le statue che non abbiano valore artistico. In caso di porzione di *fabbricato* la definizione si intende riferita a tale porzione ed alla quota millesimale di partecipazione alle parti comuni del *fabbricato* stesso ad essa spettante. **Si intende escluso il valore dell'area**.

FISSI ED INFISSI

Manufatti per la chiusura di vani di transito, illuminazione e aerazione delle costruzioni e in genere quanto è stabilmente ancorato alle strutture murarie, rispetto alle quali ha funzione secondaria di finimento o protezione.

FRANCHIGIA

Parte del danno stabilita contrattualmente ed espressa in cifra fissa, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

IMPLOSIONE

Repentino cedimento di contenitori per carenza di pressione interna di fluidi. Se l'evento è originato da usura, corrosione o difetti di materiale, la garanzia è operante limitatamente agli enti non facenti parte della macchina o impianto in cui si è verificata l'*implosione*.

INCENDIO

Combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi.

INCOMBUSTIBILITÀ

Si considerano incombustibili sostanze e prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma nella reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell'Interno.

INDENNIZZO

La somma dovuta da Reale Mutua in caso di *sinistro*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurati*

MODULO DI ADESIONE

Documento che riporta i dati anagrafici dell'*Assicurato* e quelli necessari alla gestione del contratto, le dichiarazioni e le scelte dell'*Assicurato*, i dati identificativi del rischio, le *somme assicurate*, il *premio* e la sottoscrizione dell'*Assicurato*

PARTI

Il *Contraente* BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A e Reale Mutua.

POLIZZA

L'insieme dei documenti che comprovano l'*assicurazione*.

PREMIO

La somma dovuta dal *Contraente* a Reale Mutua a titolo di corrispettivo per l'*assicurazione*.

SCOPERTO

La parte del danno, espressa in percentuale, che rimane a carico dell'*Assicurato*.

SCOPPIO

Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad *esplosione*. **Gli effetti del gelo o del "colpo d'ariete" non sono considerati *scoppio*.**

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'*assicurazione*.

SOCIETÀ

La Società Reale Mutua di Assicurazioni.

SOMMA ASSICURATA

Valore indicato sul *Modulo di adesione*, in base al quale è prestata l'*assicurazione*.

TETTO

L'insieme delle strutture, portanti e non portanti, destinate a coprire ed a proteggere il *fabbricato* dagli agenti atmosferici.

VALORE A NUOVO

Il *valore a nuovo* prevede per i *fabbricati* assicurati l'*indennizzo* della spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo, con le medesime caratteristiche costruttive, delle parti distrutte o per riparare quelle danneggiate, deducendo il valore ricavabile dai residui delle suddette ed **escludendo soltanto il valore dall'area.**



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

La *Società*, tramite la *Contraente*, si impegna a consegnare ai potenziali aderenti alla presente *polizza* collettiva, prima dell'adesione alle coperture assicurative di cui alla *polizza* medesima, il Fascicolo Informativo ad esse relativo ed il questionario di adeguatezza dell'offerta.

La *Contraente* si impegna inoltre ad indicare, nel *Modulo di adesione* relativo alle suddette coperture, l'ammontare dei costi a carico dei singoli *Assicurati* con evidenza dell'importo percepito dagli intermediari.

Una volta avvenuta la sottoscrizione del *Modulo di adesione* da parte dell'*Assicurato*, la *Contraente* si impegna altresì a consegnare al medesimo la cd. "Lettera di Benvenuto".

CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 DIMINUIZIONE O AGGRAVAMENTO DEL RISCHIO

Nel caso di diminuzione del rischio la *Società*;

- è tenuta a ridurre il *premio* alla comunicazione dell'*Assicurato* ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile;
- rinuncia al relativo diritto di recesso.

Nel caso di aggravamento del rischio l'*Assicurato* deve dare immediata comunicazione scritta alla *Società* mediante lettera raccomandata A.R. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla *Società* possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'*indennizzo*, nonché la cessazione della *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione*, ai sensi dell'art. 1898 del Codice Civile. In particolare se la variazione implica un aggravamento di rischio tale che la *Società* non avrebbe consentito l'*assicurazione*, la *Società* stessa ha diritto di recedere dal contratto con effetto immediato o di escludere dall'*assicurazione* gli elementi ai quali l'aggravamento si riferisce, in quanto questi siano considerati separatamente nella *polizza*.

In caso di aggravamento del rischio noto ed accettato dalla *Società* e che comporti un *premio* maggiore, la *Società* può chiedere la relativa modifica delle condizioni di *premio* in corso.

Nel caso in cui l'*Assicurato* non accetti le nuove condizioni, la *Società* nel termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della comunicazione della variazione, ha diritto di recedere dalla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* con preavviso di 15 (quindici) giorni, anche parzialmente, come indicato nel secondo comma.

1.2 DIRITTO DI RECESSO

L'*Assicurato* entro 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del *Modulo di adesione* può recedere dalla *polizza*, dandone comunicazione scritta alla *Contraente* a mezzo raccomandata A.R., indicando gli elementi identificativi della *polizza* Mutui, al seguente indirizzo: BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A - Sede Legale- Via G. Verdi 22/26 – 80133 Napoli. In tal caso la *Società* rimborsa all'*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativa al periodo di rischio non corso.

1.3 DIRITTO DI RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni *sinistro* denunciato a termini di *polizza* e fino al 60° (sessantesimo) giorno dal pagamento o dal rifiuto dell'*indennizzo*, la *Società* e l'*Assicurato*, qualora rivesta la qualifica di "consumatore" ai sensi del D.Lgs. 206/2005 (Codice del Consumo), possono recedere dalla *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *modulo di adesione* a mezzo lettera raccomandata A.R. con preavviso di 30 (trenta) giorni

La riscossione dei *premi* venuti a scadenza dopo la denuncia del *sinistro* o qualunque altro atto della *Società* non potrà essere interpretato come rinuncia della *Società* stessa ad avvalersi del diritto di recesso.

In caso di recesso da parte della *Società*, quest'ultima rimborsa all'*Assicurato* la parte di *premio* pagato, al netto delle imposte, relativo al periodo di rischio non corso.

1.4 DECORRENZA E SCADENZA DELL'ASSICURAZIONE

La garanzia relativa ad ogni singolo mutuo decorrerà dalle ore 24:00 del giorno in cui viene stipulato il mutuo stesso, **sempre che il premio sia stato pagato.**

La garanzia assicurativa avrà durata pari alla durata del mutuo.

Alla data del pagamento dell'ultima rata del mutuo, salvo buon fine, la copertura assicurativa decadrà automaticamente senza obbligo di disdetta. Parimenti avverrà nei casi in cui il mutuo venga estinto anticipatamente, salvo differente volontà espressa dall'*Assicurato*.

La *Società* rimborserà all'*Assicurato* la parte di *premio* pagato e non goduto. Tale parte è calcolata in funzione degli anni e frazione di anno mancanti alla scadenza della copertura al netto di tasse.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

1.5 RINUNCIA ALLA RIVALSA

La *Società* rinuncia - salvo in caso di dolo - al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del Codice Civile verso le persone delle quali l'*Assicurato* deve rispondere a norma di Legge, purché l'*Assicurato*, a sua volta, non eserciti l'azione verso il responsabile.

1.6 FORO COMPETENTE

In caso di controversie circa l'interpretazione e l'esecuzione della presente *polizza*, competente per territorio sarà il foro dove l'*Assicurato* avrà la residenza o dove eleggerà il proprio domicilio.

1.7 TERRITORIALITÀ

Le garanzie della presente *polizza* sono operanti qualora i *fabbricati* assicurati siano ubicati nel territorio della Repubblica Italiana, dello Stato del Vaticano e della Repubblica di San Marino.

1.8 ONERI FISCALI

Tutti gli oneri, presenti e futuri, relativi al *premio*, agli *indennizzi*, alla *polizza* ed agli atti da essa dipendenti, sono a carico del *Contraente*, anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla *Società*.

1.9 MODIFICHE DELL'ASSICURAZIONE

Le eventuali modifiche dell'*assicurazione* devono essere approvate per iscritto.

1.10 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente *polizza*, valgono le norme della legge italiana.

1.11 VINCOLO

La presente *polizza* è vincolata a favore della BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A., sino a concorrenza di ogni sua ragione di credito, per capitale, interessi e spese.

Pertanto:

- La *Società* si impegna a non liquidare alcun *indennizzo*, se non in favore e con il consenso scritto della *Contraente*, sino alla concorrenza del suo credito;
- La quietanza che la *Contraente* rilascerà per l'*indennizzo* versatogli sarà pienamente liberatoria per la *Società* anche nei confronti dell'*Assicurato*, che ha accettato la presente regolamentazione;
- La *Società* si impegna a non apportare alla *polizza* alcuna variazione alle garanzie, senza il preventivo consenso della BANCA REGIONALE DI SVILUPPO S.p.A. ed a notificare alla stessa tutte le eventuali circostanze che possano incidere sulla validità dell'*assicurazione*;
- La *Società* si impegna a comunicare alla Banca, con preavviso di 30 giorni da notificare mediante lettera raccomandata A.R., l'annullamento della singola *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* a seguito di *sinistro* o del verificarsi di qualsiasi altra circostanza prevista dalle vigenti norme legislative o dalle Condizioni di Assicurazione;
- Il diritto di vincolo in favore della *Contraente* cesserà di avere efficacia con l'estinzione del finanziamento. Alla data del pagamento dell'ultima rata del mutuo, salvo buon fine, il presente articolo si intenderà privo di ogni effetto

NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

CONDIZIONI CHE REGOLANO LA GARANZIA *INCENDIO*

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

La *Società* si obbliga, durante il periodo di efficacia della *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* nei limiti, alle condizioni e con le modalità che seguono, ad indennizzare l'*Assicurato* dei danni materiali e diretti ai *fabbricati* assicurati causati dagli eventi sotto indicati.

1. **Incendio:** combustione con fiamma dei beni materiali al di fuori di appropriato focolare che può autoestendersi e propagarsi;
2. Fulmine;
3. **Esplosione, scoppio** (non causati da ordigni esplosivi):
 - *esplosione:* sviluppo di gas e vapori ad alta temperatura e pressione dovuto a reazioni chimiche che si autopropaga con elevata velocità;
 - *scoppio:* repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi, **escluso l'effetto del gelo e del colpo d'ariete.**
4. Caduta aeromobili, loro parti o cose da essi trasportate, meteoriti, corpi o veicoli spaziali.
5. Fumi, gas e vapori, mancata o anormale produzione o distribuzione di energia elettrica, termica o idraulica, purché conseguenti agli eventi di cui sopra che abbiano colpito i *beni assicurati* oppure gli enti posti nell'ambito 20 m da esse.
6. Guasti causati ai *beni assicurati* per ordine delle Autorità, dall'*Assicurato* o da terzi, per suo ordine o nel suo interesse, non inconsideratamente, allo scopo di impedire, arrestare o limitare le conseguenze dell'*incendio*.
7. Onda sonora determinata da aeromobili ed oggetti in genere per superamento del muro del suono.
8. Fumo fuoriuscito a seguito di guasto improvviso ed accidentale agli impianti per la produzione di calore facenti parte degli enti medesimi, **purché detti impianti siano collegati mediante adeguate condutture ed appropriati camini.**
9. Urto di veicoli stradali, in transito sulla pubblica via, non di proprietà né al servizio dell'*Assicurato*.

La presente polizza può avere ad oggetto sia interi *fabbricati*, sia singole porzioni o frazioni di *fabbricato* e relativa quota di partecipazione alle parti comuni, che siano **destinati per almeno 2/3 della superficie complessiva ad uso civile, studi professionali, autorimesse private, uffici ed esercizi commerciali in genere; con esclusione dei fabbricati adibiti a discoteche, sale da ballo, night club, gommisti o in cui siano presenti tali attività.**

Gli eventi sopra previsti sono garantiti anche se causati con colpa grave dell'*Assicurato*, dei familiari conviventi o delle persone di cui l'*Assicurato* deve rispondere a norma di legge, nonché – qualora l'*Assicurato* sia una persona giuridica- dei rappresentanti legali o dei soci a responsabilità illimitata.

2.2 ISPEZIONE DEI BENI ASSICURATI

La *Società* ha il diritto di visitare in ogni momento i *beni assicurati* e la *Contraente* o l'*Assicurato* ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

I *fabbricati* oggetto della presente copertura devono possedere le seguenti caratteristiche costruttive:

- Strutture portanti verticali in materiali incombustibili;
- Solai, armatura del tetto e pareti esterne in materiali incombustibili, con una tolleranza di materiali combustibili non superiore al 20% delle rispettive superfici.

2.3 ESCLUSIONI

La *Società* non indennizza i danni:

- a) causati in occasione di atti di guerra, insurrezione, *tumulti popolari, scioperi, sommosse*, occupazione militare, invasione, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) causati da *esplosione* o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazione del nucleo dell'atomo, da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'*Assicurato* provi che il *sinistro* non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) causati da atti dolosi;
- d) causati da *terrorismo* o sabotaggio organizzato;
- e) causati da contaminazione di virus informatici di qualsiasi tipo, sostanze chimiche e biologiche;
- f) causati o agevolati con dolo o colpa grave dell'*Assicurato* e dei familiari conviventi
- g) causati da eruzioni vulcaniche, terremoti, maremoti, mareggiate, inondazioni, alluvioni ed allagamenti;
- h) di smarrimento o di furto dei *beni assicurati* avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;
- i) alla macchina o all'impianto nel quale si sia verificato uno *scoppio* o *implosione* se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- j) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine o ad altri eventi per i quali è prestata l'*assicurazione*;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

- k) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita del fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità dei *beni assicurati*.

2.4 RISCHI NON ASSICURABILI

Non possono essere assicurati con la presente *polizza* i *fabbricati* adibiti a:

- discoteche;
- sale da ballo;
- night club
- gommisti

o in cui siano presenti tali attività.

2.5 SOMMA ASSICURATA

Il capitale assicurato, è pari al valore a nuovo del *fabbricato*, cioè corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo del *bene assicurato*, secondo il preesistente tipo e genere, escluso il valore dell'area. Tale somma è indicata nel *Modulo di adesione* e corrisponde al valore della perizia richiesta dal *Contraente*.

2.6 ONORARI DEI PERITI, CONSULENTI E PROFESSIONISTI

La *Società* rimborsa all'Assicurato, a seguito di *sinistro* indennizzabile a termini della presente *polizza*, le spese documentate per gli onorari di competenza di periti, di consulenti e professionisti (Architetti, Ingegneri, Progettisti) che l'Assicurato avrà scelto e nominato, nonché la quota parte di spese ed onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito.

In nessun caso la *Società* pagherà, a titolo di spese ed onorari di cui sopra, per singolo *sinistro*, somma superiore al 5% dell'*indennizzo*, con il massimo di € 5.000.

Il presente *indennizzo* sarà effettuato anche in eccedenza alla *somma assicurata* e ciò in deroga a quanto previsto dall'art. 3.9 "Limite massimo dell'*indennizzo*".

2.7 SPESE DEMOLIZIONE E SGOMBERO

La *Società* rimborsa a seguito di *sinistro* indennizzabile a termine della presente *polizza* e nei limiti delle *somme assicurate* le spese documentate per demolire, sgomberare e trasportare a discarica idonea, **purché ubicata nell'ambito della stessa provincia ovvero di altra provincia confinante con la stessa, i residui del *sinistro*, esclusi comunque quelli rientranti nella categoria "tossici e nocivi" di cui al D.P.R. n. 915/82 e successivi interventi normativi, con il limite del 10% dell'*indennizzo* ed il massimo di € 20.000.**

2.8 BUONA FEDE

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipula della *polizza* con la sottoscrizione del *Modulo di adesione* o durante il corso del contratto, non comporteranno – agli effetti degli articoli 1892, 1893 e 1898 del Codice Civile – decadenza del diritto all'*indennizzo* dei danni né riduzione dello stesso, **sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni non implicino un aggravamento di rischio tale che la *Società* non avrebbe consentito l'assicurazione e l'Assicurato abbia agito senza dolo o colpa grave.**

La *Società* ha peraltro il diritto di percepire la differenza di *premio* corrispondente al maggior rischio a decorrere dal momento in cui la circostanza si è verificata.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

LIQUIDAZIONE DELL'INDENNIZZO

3.1 OBBLIGHI IN CASO DI SINISTRO

In caso di *sinistro* l'*Assicurato* deve:

- denunciare il *sinistro* per iscritto alla *Società*, entro le 96 (novantasei) ore successive al *sinistro* o al momento in cui ne sia venuto a conoscenza;
- denunciare il *sinistro* nei termini di Legge all'Autorità Giudiziaria. Copia di tale denuncia deve essere trasmessa alla *Società*;
- fare quanto è in suo potere per evitare o limitare il danno ottemperando alle istruzioni della *Società* prima dell'inizio delle riparazioni;
- fornire dimostrazioni del valore del *fabbricato* e delle spese sostenute per limitare il danno.

La riparazione del danno può essere iniziata dopo la denuncia del *sinistro* fatta alla *Società* ma lo stato del *fabbricato* assicurato non può tuttavia essere modificato prima dell'ispezione da parte di un incaricato della *Società*, se non nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività.

Se tale ispezione, per motivi indipendenti dall'*Assicurato*, non avviene entro 8 (otto) giorni dalla denuncia del *sinistro*, l'*Assicurato* può prendere tutte le misure necessarie del caso.

La *Società* non è obbligata ad alcun *indennizzo* ove si accerti che per giustificare l'ammontare dei danni stessi si è ricorso a documentazione non veritiera o a mezzi fraudolenti, oppure sono state manomesse o alterate dolosamente le tracce e le parti danneggiate del *sinistro*.

La *Società* si riserva la facoltà di provvedere direttamente alla riparazione del *fabbricato* danneggiato in luogo di risarcire il danno in contanti. In tale caso ne deve dare comunicazione scritta all'*Assicurato* entro 8 (otto) giorni dal ricevimento della denuncia del *sinistro*.

Avvenuto il *sinistro* la copertura resta sospesa per il *fabbricato* danneggiato fino alla ricostruzione definitiva.

Tuttavia la copertura resta comunque valida per tutti i rischi coperti ad esclusione di quelli dipendenti dalla causale che ha occasionato il danno.

3.2 ESAGERAZIONE DOLOSA DEL DANNO

L'*Assicurato* che esagera dolosamente l'ammontare del danno, altera dolosamente le tracce o i residui del *sinistro* o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'*indennizzo*.

3.3 PROCEDURA PER LA VALUTAZIONE DEL DANNO

Si procede alla liquidazione del danno mediante accordo tra l'*Assicurato* e la *Società*, ovvero se uno dei due soggetti lo richieda e l'altro vi acconsenta, mediante periti nominati rispettivamente uno dalla *Società* e uno dall'*Assicurato* con apposito atto dal quale risulti il loro mandato.

Nel caso in cui i periti non si mettano d'accordo, ne eleggono un terzo e le decisioni sono prese a maggioranza di voti. Il terzo perito su richiesta anche di uno solo di essi, può essere nominato anche prima che si verifichi il disaccordo; se l'*Assicurato* o la *Società* non ha provveduto alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del terzo perito, la scelta sarà fatta, su domanda della parte più diligente, dal Presidente del Tribunale Civile e Penale nella cui giurisdizione il *sinistro* è accaduto.

La *Società* e l'*Assicurato* sopportano ciascuno le spese del proprio perito, quella del terzo fa carico per metà a ciascuno di essi ed è liquidata per intero dalla *Società*, alla quale è conferita la facoltà di prelevare la quota a carico dell'*Assicurato* dall'*indennizzo* dovutogli.

I risultati della liquidazione del danno concretati dai periti concordi ovvero dalla maggioranza dei periti, sono obbligatori per la *Società* e l'*Assicurato*, rinunciando questi sin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo o di evidente violazione dei patti contrattuali e salvo la rettifica degli errori materiali di conteggio.

La perizia collegiale è valida anche se il perito dissidente si è rifiutato di sottoscriverla, sempreché tale rifiuto sia attestato dagli altri periti nel verbale definitivo di perizia. I periti sono dispensati da ogni formalità giudiziaria.

3.4 MANDATO AI PERITI

I Periti nell'assolvimento del loro mandato devono:

- indagare sulle circostanze di tempo e di luogo, approfondendo gli accertamenti in ordine a natura, causa e modalità del *sinistro*;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del *sinistro* esistevano circostanze che avessero mutato o aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- verificare se l'*Assicurato* ha adempiuto agli obblighi previsti dalla *polizza* in caso di *sinistro*, svolgendo inoltre ogni attività utile a verificare l'esistenza di eventuali ulteriori garanzie assicurative sugli stessi *beni assicurati*;
- verificare l'esistenza, la qualità e la quantità dei *beni assicurati* di cui all'ubicazione del rischio, indicata sul *Modulo di adesione*, determinando il valore che i medesimi avevano al momento del *sinistro*;



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

e) procedere alla stima e alla quantificazione del danno e delle spese di salvataggio a termini contrattuali, con idoneo atto conclusivo di perizia, avendo cura di stimare il "Costo di ricostruzione a nuovo" dei *fabbricati* rimasti danneggiati al momento del *sinistro*.

I risultati delle operazioni peritali svolte in contraddittorio tra l'*Assicurato* e la *Società* devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ciascuno.

3.5 DETERMINAZIONE DEL DANNO

Si provvede alla stima del valore che il *fabbricato* assicurato aveva al momento del *sinistro*, tale valore è ottenuto stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il *fabbricato* medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area.

L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare le parti soltanto danneggiate deducendo da tale risultato il valore di recupero.

Dall'*indennizzo* calcolato come ai precedenti commi sono detratte le eventuali *franchigie* fissate in *polizza*.

3.6 ASSICURAZIONE PRESSO DIVERSI ASSICURATORI

L'*Assicurato* deve dare comunicazione alla *Società* l'eventuale esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. La *Società* ha diritto di farsi rilasciare dall'*Assicurato* copia della *polizza* stipulata con altre *Società* e può recedere dalla *polizza* dandone comunicazione all'*Assicurato* ed alla *Contrante*.

In caso di *sinistro*, l'*Assicurato* deve darne avviso a tutti gli Assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri ai sensi dell'art. 1910 del Codice Civile ed è tenuto a richiedere a ciascun Assicuratore l'*indennizzo* dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato, purché le somme complessivamente rimosse non superino l'ammontare del danno. In tal caso – escluso dal conteggio l'*indennizzo* dovuto dall'Assicuratore insolvente - la *Società* è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'*indennizzo* calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri Assicuratori.

3.7 ASSICURAZIONE PARZIALE E DEROGA ALLA REGOLA PROPORZIONALE

Se, in caso di *sinistro*, venisse accertata un'*assicurazione* parziale, non si applicherà il disposto dell'art.1907 del Codice Civile, purché la differenza tra il valore stimato (ai termini dell'art. 3.5 "Determinazione del danno") ed il valore assicurato non superi il 20% di quest'ultimo.

Qualora il valore del *fabbricato* assicurato corrisponda al valore della perizia sul *fabbricato*, fermi i limiti di *indennizzo* previsti, la condizione del presente articolo non troverà applicazione.

3.8 ANTICIPO SUGLI INDENNIZZI

L'*Assicurato* ha il diritto di ottenere, prima della liquidazione del *sinistro*, il pagamento di un solo acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'*indennizzabilità* del *sinistro* stesso e che l'*indennizzo* complessivo sia prevedibile in almeno € 40.000 (quarantamila).

L'anticipo verrà corrisposto dopo 90 (novanta) giorni dalla data di denuncia del *sinistro*, sempreché siano trascorsi almeno 30 (trenta) giorni dalla richiesta dell'anticipo e non prima che venga redatto tra l'*Assicurato* e la *Società* un verbale contenente l'indicazione del danno e che venga prodotta l'eventuale documentazione richiesta dalla *Società*.

L'anticipo non potrà comunque essere superiore ad € 250.000, qualunque sia l'ammontare stimato del *sinistro*.

Nel caso che l'*assicurazione* sia stipulata in base al *valore a nuovo* la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

3.9 LIMITE MASSIMO DELL'INDENNIZZO

Salvo il caso previsto dall'art.1914 del Codice Civile e dall'art. 2.6 "Onorari dei periti, consulenti e professionisti" delle Condizioni di Assicurazione; per nessun titolo la *Società* potrà essere tenuta a pagare una somma maggiore di quella assicurata. Pertanto – poiché la presente assicurazione è stipulata in base al *valore a nuovo*- in nessun caso la *Società* pagherà, per singola *polizza* stipulata con la sottoscrizione del *Modulo di adesione*, somma superiore al valore risultante dal conteggio effettuato al momento del *sinistro* corrispondente al valore di ricostruzione a nuovo del *fabbricato* assicurato, secondo il preesistente tipo e genere escluso il valore dell'area.

3.10 PAGAMENTO DELL'INDENNIZZO

Verificata l'operatività della garanzia, ricevuta la documentazione richiesta e valutato il danno, la *Società* provvede al pagamento dell'*indennizzo* entro 30 (trenta) giorni dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo sempreché sia trascorso il termine di 30 (trenta) giorni dalla data del *sinistro* e non sia stata fatta opposizione.

Se è stata aperta una procedura giudiziaria sulla causa del *sinistro*, il pagamento sarà effettuato qualora dalla procedura stessa risulti che non ricorra alcuna delle esclusioni previste dalla presente *polizza*.



NOTA BENE: Le parti evidenziate in grassetto devono essere lette attentamente dal *Contraente/Assicurato*

Se sulle somme liquidate è notificato un atto di opposizione nei modi stabiliti dalla legge o un atto di cessione, a carico della *Società* non decorrono gli interessi.

La *Società* ha facoltà di depositare, con pieno effetto liberatorio, le somme liquidate presso la cassa Depositi e Prestiti o presso un Istituto di Credito indicato dall' *Assicurato* con l'annotazione dei vincoli dai quali sono gravate.

